Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 10 giugno 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 10 GIUGNO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % - 1959-1984 » sorteggiate il 16 maggio 1978. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1961-1986 » sorteggiate il 16 maggio 1978. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1980 » sorteggiate il 16 maggio 1978. — **Ve-Tri - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1978. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Calolziocorte:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1978. — **P.M.B., Società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1978. — **Molino e pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1978. — **VETR.I - Vetreria italiana, società per azioni, in Carcare (Savona):** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1978. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1978. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1978. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1978. — **Lancia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1978. — **Remco Italia, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (seconda estrazione). — **Remco Italia, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (quarta estrazione). — **F-G-R - Fonderie ghisa Rosta, società per azioni, in Rosta:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1978. — **Recordati, industria chimica e farmaceutica, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1978. — **Celli, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1978. — **Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1978. — **Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1978, n. **261.**

Termine per la sostituzione dei fogli matricolari per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, che ha istituito un nuovo foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza sulla scorta delle moderne tecniche della meccanizzazione;

Visto l'art. 2 del predetto decreto il quale ha disposto che la sostituzione dei vecchi modelli del foglio matricolare deve essere attuata non oltre un quinquennio dalla data di approvazione del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di fissare un nuovo termine per la sostituzione dei predetti modelli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, è così modificato:

« La sostituzione dei vecchi modelli verrà attuata gradualmente e sarà portata a termine entro e non oltre la data dell'11 ottobre 1982 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1978, n. **262.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Anna Maria Rocco ved. Fattore con testamento olografo 18 aprile 1971, pubblicato per atto notaio Giorgio Molinari 11 febbraio 1972, n. 11194 di repertorio, in favore della sezione provinciale di Belluno, consistente in una bottega sita in Belluno, al piano terra della casa Miari Giacomini, al civico n. 32 di piazza del Mercato, angolo via Rialto, e in un appartamento con accessori posto al secondo piano della casa Fattore al civico n. 15 di via Roma, in Belluno, censiti al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4558, foglio 71, n. 264/1 e n. 309/4, del periziato valore complessivo di L. 61.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1978
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **263.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Pavia.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pavia 1° gennaio 1975, integrato con due dichiarazioni datate 21 settembre 1976 e 31 dicembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **264.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo Maggiore e di S. Rocco, in Urbe.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 6 dicembre 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giacomo Maggiore, in frazione Martina del comune di Urbe (Savona), e di S. Rocco, in frazione Acquabianca dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **265.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Desio.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Desio (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **266.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, in Venezia.

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia 24 dicembre 1975, integrato con tre dichiarazioni, due datate 25 ottobre 1976 e una 18 maggio 1977, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, in località Villabona di Catene della frazione Chirignago del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 103

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1978.

Autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di esercizio alla Banca di Calabria S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 18 marzo 1958 e 11 gennaio 1974, con i quali, rispettivamente, la Società bancaria napoletana S.p.a., con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), e il Credito sannite S.p.a., con sede in Benevento, sono stati autorizzati a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Visto l'atto pubblico per notaio Nicola Marranghello di Napoli in data 16 dicembre 1977, di fusione della Banca di Calabria S.p.a., con sede in Napoli, della Società bancaria napoletana S.p.a., con sede in San Giuseppe Vesuviano, del Credito sannite S.p.a., con sede in Benevento e della Banca di credito e sovvenzioni S.p.a., con sede in Reggio Calabria;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Calabria;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Società bancaria napoletana S.p.a., con sede in San Giuseppe Vesuviano, ed al Credito sannite S.p.a., con sede in Benevento, con i decreti di cui in premessa, è trasferita a nome della Banca di Calabria S.p.a., con sede in Napoli, con le condizioni e le modalità di cui ai menzionati decreti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(4525)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bari;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agrigoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Bari sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 15.837
Salariati fissi:	
comuni	L. 12.356
qualificati	» 13.551
specializzati	» 14.662

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4441)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Avellino;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agrigoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Avellino sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 17.283
Salariati fissi:	
comuni	L. 13.695
qualificati	» 15.026
specializzati	» 17.024

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4440)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Asti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Asti sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.761

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.257
qualificati . . . . » 14.440
specializzati . . . . » 15.546

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4439)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette cagoterie da valere nella provincia di Sondrio;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Sondrio sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.692

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.155
qualificati . . . . » —
specializzati . . . . » 14.368

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4507)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contatto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Siracusa;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Siracusa sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.012

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.501
qualificati . . . . » 13.696
specializzati . . . . » 14.832

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4506)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Siena;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Siena sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.186

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.687
qualificati . . . . » 15.126
specializzati . . . . » 16.454

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4505)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Terni;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Terni sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.583

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.168
qualificati . . . . » 14.518
specializzati . . . . » 15.839

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4511)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Torino;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Torino sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.506

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.564
qualificati . . . . » 14.740
specializzati . . . . » 15.852

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4512)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Trapani;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Trapani sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.170

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.527
qualificati . . . . » 13.725
specializzati . . . . » 14.843

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4513)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di La Spezia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di La Spezia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.494

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.019
qualificati . . . . » 13.170
specializzati . . . . » 14.242

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4508)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Taranto;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Taranto sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.070

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.755
qualificati . . . . » 13.959
specializzati . . . . » 15.079

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4509)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Teramo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Teramo sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.180

Salariati fissi:
- comuni . . . . L. 12.729
- qualificati . . . . » 13.914
- specializzati . . . . » 15.016

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4510)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Vista la comunicazione in data 18 marzo 1978, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i problemi della pubblica amministrazione, indica l'opportunità di stabilire la data unica delle elezioni per il giorno 29 ottobre 1978;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 4 maggio 1978, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono indette per il giorno 29 ottobre 1978 ed avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino;
Liguria, con sede in Genova;
Lombardia, con sede in Milano;
Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;
Trentino-Alto Adige, con sede in Trento;
Veneto, con sede in Venezia;
Emilia-Romagna, con sede in Bologna;
Toscana, con sede in Firenze;
Marche e Umbria, con sede in Ancona;
Abruzzo, con sede in L'Aquila;
Lazio, con sede in Roma;
Campania e Molise, con sede in Napoli;
Puglia e Basilicata, con sede in Bari;
Calabria, con sede in Catanzaro;
Sicilia, con sede in Palermo;
Sardegna, con sede in Cagliari.

Gli uffici elettorali circoscrizionali hanno sede presso le corti di appello delle città sopra indicate.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Bonadonna dott. Giuseppe, direttore generale dell'organizzazione giudiziaria.

Componenti:

Salza Spartaco, dirigente superiore;
Sturniolo Ignazio, dirigente superiore;
Ciampoli Dante, direttore aggiunto;
Carchella Mario, direttore aggiunto;
Moliterni Giampiero, direttore di sezione;
Nesta Mauro, cancelliere.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 6 giugno 1978.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Notaristefano Dante, primo dirigente, procura generale di Torino.

Componenti:

Rossi Luigi Cosimo, direttore di sezione, tribunale min. di Torino;
Macrì Pasquale, segretario, pretura di Torino;
Parmentola Anna Maria, ass. soc. min., C.R.M. di Torino;
Rinaldi Ettore, segretario, corte di appello di Torino;
Nardullo Carmine, ragioniere, I.D.A. di Torino;
Santoro Giuseppe, coadiutore superiore, pretura di Torino.

LIGURIA

Presidente:

Ielo Salvatore, primo dirigente, procura generale di Genova.

Componenti:

Lazzarotto Mario, direttore aggiunto, procura della Repubblica di Genova;
Sileo Gaetano, direttore di sezione, corte di appello di Genova;
Catti Giuseppina, direttore di sezione, pretura di Genova;
Esposito Giuseppe, ragioniere principale, C. C. di Genova;
Veardo Andrea, segretario, tribunale min. di Genova;
Campagnolo Vittoria Pitto, coad. sup., pretura di Genova.

LOMBARDIA

Presidente:

Mauceri Giuseppe, primo dirigente, procura generale di Milano.

Componenti:

Moreschini Vincenzo, direttore superiore R.E., corte di appello di Milano;
Merito Francesco, direttore di sezione, pretura di Milano;
Cati Sergio, segretario, tribunale di Milano;
Roselli Vincenzo, segretario, procura della Repubblica di Milano;
Litta Leo, segretario, tribunale di Milano;
Quadra Rosetta, ass. soc. min., C.R.M. di Milano.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Maione Pasquale, primo dirigente, corte di appello di Trieste.

Componenti:

Franco Franco, direttore superiore R.E., tribunale min. di Trieste;
Tranquillini Loredano, direttore aggiunto, procura generale di Trieste;
Baldassi Alessandro, segretario, tribunale di Trieste;
Vecoli Castellano Alberta, segretario, procura della Repubblica di Trieste;
Roverselli Massimo, coadiutore, procura generale di Trieste;
Pillinini Alberto, ex G.M.A., uff. serv. soc. di Trieste.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

Lanci Giuseppe, primo dirigente, procura generale di Trento.

Componenti:

Manunta Gino, dir. sup. canc. R.E., procura generale di Trento;
Zanetti Bernardino, dir. sup. canc. R.E., procura della Repubblica di Trento;
Terenzio Carlo, direttore di sezione, pretura di Mezzo Lombardo;
Bertoli Piero, ragioniere principale, C.C. di Trento;
Brunello Giancarlo, segretario, procura della Repubblica di Trento;
Salomone Liliana, coadiutore, tribunale di Trento.

VENETO

Presidente:

Grotti Ubaldo, primo dirigente, C.C. di Venezia.

Componenti:

Marino Antonio, direttore di sezione, corte di appello di Venezia;
Maguolo Leda, segretario, tribunale di Venezia;
Petazzi Neero, segretario, procura generale di Venezia;
Frunes Franca, coadiutore superiore, tribunale di Venezia;
Lobelle Antonio, aiutante, C.R.M. di Venezia;
Volpe Carlo, coadiutore, C.C. di Venezia.

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

Allegra Edmondo, primo dirigente, pretura di Bologna.

Componenti:

Pellegrini Nicola, direttore aggiunto, pretura di Bologna;
Saba Giovanni, direttore, C.R.M. di Bologna;
Ofelio Pasquale, segretario, tribunale min. di Bologna;
Girometti Saba Germana, segretario, pretura di Bologna;
Pasini Roberto, coadiutore, tribunale di Bologna;
Mungiguerra Audeno, coadiutore, C.C. di Bologna.

TOSCANA

Presidente:

Sandri Sergio, primo dirigente, procura generale di Firenze.

Componenti:

Avvisano Mario, direttore superiore R.E., procura della Repubblica di Firenze;
Cosentino Massimo, direttore di sezione, pretura di Firenze;

Marcelli Bruno, ragioniere principale, C.D.M. di Firenze;
Dini Giuseppina, segretario, corte di appello di Firenze;
Toni Alessandro, segretario, pretura di Firenze;
Fatarella Egisto, ass. soc. a., C.S.S.A. di Firenze.

MARCHE E UMBRIA

Presidente:
Longhi Tonino, primo dirigente, procura generale di Ancona.

Componenti:
Pacco Giuseppe, direttore di sezione, tribunale di Ancona;
Alfonsi Giuseppe, direttore di sezione, tribunale di Ancona;
Casaretta Pasquale, direttore di sezione, tribunale di Ancona;
Bertino Paola, cancelliere, tribunale min. di Ancona,
Mazza Francesco, segretario, pretura di Ancona;
Paci Otello, ass. soc. a., C.S.S.Ad. di Ancona.

ABRUZZO

Presidente:
Colangelo Quirino, primo dirigente, corte di appello di L'Aquila.

Componenti:
Zappavigna Alfredo, direttore di sezione, procura generale di L'Aquila;
Galgani Daniele, direttore di sezione, corte di appello di L'Aquila;
Silvestri Giuseppe, educatore principale, C.R.M. di L'Aquila;
Carbone Francesco, segretario, corte di appello di L'Aquila;
Mataldi Provini Anna, segretario, corte di appello di L'Aquila;
Di Pietro Aldo Bruno, coadiutore, corte di appello di L'Aquila.

LAZIO

Presidente:
Allegrini Alberto, primo dirigente, corte di appello di Roma.

Componenti:
Corsi Pierangelo, direttore di sezione, Cassazione, Roma;
Pagliaro Salvatore, direttore di sezione, pretura di Roma;
Battigaglia Benito, vice direttore, C.C. di Roma;
Germanò Maria Rosaria, segretario, tribunale di Roma;
Colosimo Ubaldo, segretario, pretura di Roma;
Schober Anna, educatore, Casal del Marmo, Roma.

CAMPANIA E MOLISE

Presidente:
Cascella dott. Gennaro, primo dirigente, tribunale di Napoli.

Componenti:
Sena Filippo, direttore di sezione, tribunale di Napoli;
Amendolia Adriana, vice direttore, C.R.M. di Napoli;
Salvia Giuseppe, vice direttore, C.C. di Napoli;
Petricciuolo Gennaro, segretario, corte d'appello di Napoli;
Stendardo Alfredo, segretario, procura della Repubblica di Napoli;
Ciuffo Salvatore, segretario, tribunale di Napoli.

PUGLIA E BASILICATA

Presidente:
Forina Vittorio, primo dirigente, procura generale di Bari.

Componenti:
Piccinni Antonio, direttore aggiunto, tribunale min. di Bari;
Ricco Anna Carla, vice direttore, C.C. di Bari;
Liuzzi Luigi, cancelliere, tribunale di Bari;
De Paolo Giuseppe, segretario, tribunale di Bari;
Mastromarino Michele, segretario, corte di appello di Bari;
Petruzzelli Pietro, segretario, corte di appello di Bari.

CALABRIA

Presidente:
Lucchese Pasquale, primo dirigente, tribunale di Catanzaro.

Componenti:
Angotti Giovanni, direttore superiore, corte di appello di Catanzaro;
Chianese Vincenzo, direttore di sezione, tribunale di Catanzaro;
Sinopoli Antonio, direttore di sezione, procura della Repubblica di Catanzaro;
Pisani Andrea, direttore di sezione, tribunale di Catanzaro;
Franzò Corrado, educatore principale, C.R.M. di Catanzaro;
Marsico Giovanni, segretario, tribunale di Catanzaro.

SICILIA

Presidente:
Azzarà Primo, primo dirigente, corte d'appello di Palermo.

Componenti:
Deceglie Paolo, direttore aggiunto, pretura di Palermo;
Lo Vasco Domenico, direttore aggiunto, procura della Repubblica di Palermo;
Chifari Giosuè, direttore di sezione, procura generale di Palermo;
Cesario Clemente Cesare, direttore, C.C. di Palermo;
Pupelli Leonardo, coadiutore superiore, procura generale di Palermo;
Saraceni Pietrantonio Paola, educatore, I.R.M. di Palermo.

SARDEGNA

Presidente:
Cherchi Annibale, primo dirigente, C.C. di Cagliari.

Componenti:
Zucca Benito, direttore di cancelleria R.E., pretura di Cagliari;
Bellisai Franco, direttore aggiunto, corte di appello di Cagliari;

Frenda Francesco, direttore di sezione, corte di appello di Cagliari;

Puddu Carlo Alberto, direttore di sezione, corte di appello di Cagliari;

Russo Lucio, segretario, pretura di Cagliari;

Fazzalari Vincenzo, coadiutore, procura generale di Cagliari.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1112 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(4693)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, in Milano, stabilimenti in Fossombrone e Pergola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1978 al 2 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano (cattedra di economia delle aziende commerciali).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di economia delle aziende commerciali), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4769)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castel S. Pietro Terme

Con decreto 30 gennaio 1978, n. 2936, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Sillaro in comune di Castel S. Pietro Terme (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 162 mappale 92 della superficie di mq 500 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 maggio 1975 in scala 1:2000 con allegato verbale di delimitazione in data 28 agosto 1975, di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa e allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4710)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torricella del Pizzo

Con decreto 4 marzo 1978, n. 119, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Po in comune di Torricella del Pizzo (Cremona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22 particelle 18 e 19 della superficie di Ha 2.85.40 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° settembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4707)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pisogne

Con decreto 9 marzo 1978, n. 215, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto demaniale del Lago Iseo in comune di Pisogne (Brescia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 2051, ora 2393 (are 0.30); e 1209 ½, ora 2394 (are 0.90) della superficie complessiva di Ha 1.20 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 settembre 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4708)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 997/78 del consiglio del 12 maggio 1978.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visti i regolamenti (CEE) n. 620/76 del 19 marzo 1976 e n. 871/77 del 26 aprile 1977 relativi al proseguimento della concessione di un premio alla nascita dei vitelli rispettivamente per le campagne 1976-77 e 1977-78;

Visto il regolamento (CEE) n. 997/78 del 12 maggio 1978 relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli nella campagna 1978-79;

Visto il regolamento (CEE) n. 1047/78 del 22 maggio 1978 che stabilisce le modalità di concessione, durante la campagna 1978-79, dei premi alla nascita di vitelli;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1978 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1978-79;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144 ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani del suddetto premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1978-79, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1978;

Considerata la necessità di procedere in via di urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 997/78 del 12 maggio 1978 durante il periodo di dodici mesi della campagna 1978-79 successivo alla conclusione della concessione dell'analogo premio di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 871/77 del 26 aprile 1977, nonchè al decreto ministeriale 25 maggio 1978, si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio è corrisposto al detentore di ogni vitello nato vivo dal 3 marzo 1978 ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita sulla base di domanda del premio da presentarsi da parte dell'allevatore titolare della vacca genitrice all'ispettorato agrario provinciale, o ad altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito regionale, siano stati affidati i compiti di istruttoria, competente per territorio, e subordinatamente alla sua identificazione mediante l'apposizione di fascetta auricolare o altro mezzo equivalente o mediante il recepimento di altro contrassegno ufficiale da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni relative alla istruttoria ed alla liquidazione del premio di cui all'art. 1, nonchè all'accertamento della permanenza in vita del vitello stesso al sesto mese di età.

L'operazione di identificazione avverrà in occasione del sopralluogo effettuato per constatare la permanenza in vita del vitello al sesto mese. In tale sede, sarà verificato il sussistere di elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda (numero di vacche, razza di appartenenza, ecc.).

La domanda di premio deve essere presentata entro trenta giorni dalla nascita del vitello. Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 3 marzo 1978 e la data di pubblicazione nel Bollettino regionale, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionali di competenza, il termine di trenta giorni per presentare la domanda di premio decorre da quest'ultima data.

Nella domanda di premio devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'allevatore nonchè il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello. Nella domanda di premio, l'allevatore dovrà inoltre assumere l'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita.

Art. 3.

L'importo del premio è di 35 unità di conto calcolate in lire italiane applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del compimento, da parte del vitello, del sesto mese di età.

Il premio è corrisposto in unico versamento, entro i sessanta giorni successivi al riconoscimento del diritto al premio stesso da parte dell'A.I.M.A., all'allevatore del vitello che ha presentato la domanda del premio.

Nel caso il vitello sia stato ceduto, posteriormente alla presentazione della domanda di premio, il premio stesso sarà corrisposto al proprietario del vitello al sesto mese di età a condizione che sia stata presentata al competente ufficio, anteriormente al compimento di detto sesto mese, una dichiarazione di cessione, firmata congiuntamente dall'allevatore che ha presentato domanda e dall'acquirente, nella quale siano indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del nuovo proprietario del vitello, nonchè luogo in cui è alloggiato il vitello, congiuntamente all'assunzione dell'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita da parte del nuovo proprietario.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio è affidato, nelle singole province, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o ad altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni previste dal decreto ministeriale 25 maggio 1978 e dal presente decreto.

Tali ispettorati, uffici o istituzioni svolgono il servizio con la osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione al premio e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento del premio agli aventi titolo, provvede l'A.I.M.A. mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'A.I.M.A. delle pratiche definite con atto di liquidazione del premio, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altri uffici o istituzioni cui nell'ambito dell'organizzazione regionale, siano state affidate le funzioni inerenti alla concessione del premio alla nascita dei vitelli.

Art. 6.

Il premio non è corrisposto se il vitello, all'atto del controllo, non è presente nella stalla indicata nella domanda di premio.

Art. 7.

Possono fruire del premio anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1978

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(4768)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1976

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolta 1976 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976, fissati con regolamento (CEE) n. 833 del 6 aprile 1976 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 976/78 del 12 maggio 1978, sono i seguenti a decorrere dal 22 maggio 1978:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	251.572	226.415	317.119
	B	163.522	147.170	206.127
	C	125.786	113.207	158.559
Burley	A	189.487	170.561	257.457
	B	123.167	110.865	167.347
	C	90.954	81.869	123.579
Maryland . . .	A	219.952	197.911	288.962
	B	142.969	128.642	187.825
	C	105.577	94.997	138.702
Kentucky .	A	304.016	273.579	392.976
	B	193.641	174.254	250.303
	C	116.185	104.552	150.182
Nostrano	A	245.777	221.214	332.716
	B	190.525	171.484	257.919
	C	144.799	130.328	196.018
Beneventano	A	190.401	171.346	254.803
	B	148.751	133.864	199.065
	C	105.613	95.043	141.336
Xanti Yakà	A	324.219	291.824	463.705
	B	279.499	251.572	399.746
	C	206.829	186.163	295.812
Perustitza	A	288.554	259.748	382.515
	B	264.728	238.301	350.931
	C	193.251	173.960	256.180
Erzegovina	A	259.119	233.208	344.654
	B	237.724	213.952	316.196
	C	168.784	151.906	224.499
Round tip.	A	1.072.034	964.850	1.462.559
	B	1.246.551	1.121.919	1.700.650
	C	448.758	403.891	612.234
Brasile	A	—	—	—
	B	124.170	111.707	—
	C	105.544	94.951	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti, a decorrere dal 22 maggio 1978:

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C:				
Prime foglie	I	234.308	210.836	322.382
	II	190.050	171.011	261.487
	III	150.998	135.872	207.757
Foglie basse	I	283.773	255.346	390.440
	II	229.101	206.151	315.218
	III	184.843	166.326	254.323
Foglie mediane	I	260.342	234.262	358.202
	II	213.480	192.095	293.726
	III	182.239	163.983	250.741
Foglie apicali	I	174.429	156.956	239.995
Paraguay:				
	IS	298.540	268.685	—
Foglie basse	I	252.611	227.349	—
	II	206.681	186.013	—
	III	160.752	144.677	—
Foglie mediane	I	275.575	248.017	—
	II	229.646	206.681	—
	III	183.717	165.345	—
Foglie apicali	I	229.646	206.681	—
	II	183.717	165.345	—
	III	137.788	124.009	—
Badischer B.:				
Prime foglie	I	354.675	319.154	458.736
	II	276.895	249.164	358.136
	III	174.226	156.778	225.344
Foglie basse	I	379.564	341.551	490.928
	II	304.896	274.361	394.352
	III	236.450	212.770	305.824
Foglie mediane	I	311.118	279.960	402.400
	II	239.561	215.569	309.848
	III	183.560	165.176	237.416
Foglie apicali	I	155.559	139.980	201.200
Virgin:				
	I	296.693	267.036	346.315
	II	169.115	152.211	197.400
	III	65.272	58.748	76.189
Niykerk:				
Foglie basse	I	223.761	201.373	—
	II	179.009	161.098	—
	III	134.257	120.824	—
Foglie apicali	I	268.513	241.648	—
	II	223.761	201.373	—
	III	134.257	120.824	—
Burley:				
Foglie basse	I	301.194	271.144	—
	II	225.895	203.358	—
	III	150.597	135.572	—
Foglie mediane infer.	I	326.293	293.739	—
	II	250.995	225.953	—
	III	200.796	180.762	—

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Foglie mediane super.	I	250.995	225.953	—
	II	200.796	180.762	—
	III	150.597	135.572	—
Foglie apicali	I	200.796	180.762	—
	II	150.597	135.572	—
	III	125.497	112.976	—
Misionero:				
	I	249.126	224.200	—
	II	207.605	186.833	—
	III	166.084	149.466	—
	IV	124.563	112.100	—
Philippin:				
Foglie basse		157.348	141.665	—
Foglie mediane inf. MK		174.831	149.536	—
Foglie mediane sup. MG		174.831	157.406	—
Foglie apicali T		166.089	149.536	—
Foglie apicali TRI		87.415	78.703	—
Semois:				
	I	209.451	188.564	—
	II	188.506	169.708	—
	III	104.725	94.282	—

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I premi, di cui al comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976, previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1976 con i regolamenti (CEE) n. 833 del 6 aprile 1976, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 976/78 del 12 maggio 1978, sono i seguenti a decorrere dal 22 maggio 1978:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
—	—
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C	174.716
Paraguay e ibridi vari	139.519
Bright	141.711
Burley	89.320
Maryland	110.322
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	84.704
Nostrano, Resistente, Gojano	138.711
Beneventano	104.322
Xanty Yakà	168.369
Perustitza	158.329
Erzegovina e ibridi vari	143.327
Round tip., Scafati, Sumatra	610.928
Brasile selvaggio e altre varietà	34.043
Badischer B.	179.216
Virgin	168.369
Niykerk	137.788
Burley	120.824
Misionero	138.480
Philippin	99.129
Semois	118.747

(4703)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1977

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1977 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con regolamento (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 976/78 del 12 maggio 1978, sono i seguenti, a decorrere dal 22 maggio 1978:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	257.919	232.185	326.697
	B	167.647	150.920	212.353
	C	128.959	116.092	163.348
Burley	A	192.372	173.100	260.458
	B	125.042	112.515	169.298
	C	92.339	83.088	125.020
Maryland	A	223.229	201.027	292.539
	B	145.144	130.668	190.150
	C	107.184	96.493	140.419
Kentucky	A	308.546	277.746	397.686
	B	196.526	176.908	253.303
	C	117.916	106.145	151.982
Nostrano	A	246.969	222.257	333.906
	B	191.449	172.292	258.842
	C	145.501	130.942	196.720
Beneventano	A	191.287	153.029	233.681
	B	149.443	119.554	182.563
	C	106.105	84.883	129.620
Xanty Yakà	A	325.825	293.296	465.445
	B	280.884	252.841	401.246
	C	207.854	187.102	296.922
Perustitza	A	289.937	261.006	384.024
	B	265.997	239.455	352.316
	C	194.178	174.802	257.191
Erzegovina	A	260.377	234.339	346.037
	B	238.878	214.990	317.465
	C	169.603	152.643	225.400
Round tip.	A	1.077.393	969.614	1.468.116
	B	1.252.782	1.127.458	1.707.112
	C	451.002	405.885	614.560
Brasile	A	—	—	—
	B	128.556	115.746	—
	C	109.273	98.384	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti, a decorrere dal 22 maggio 1978:

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C:				
Prime foglie	I	242.513	218.314	331.729
	II	196.705	177.077	269.069
	III	156.286	140.691	213.781
Foglie basse	I	293.710	264.402	401.761
	II	237.124	213.462	324.357
	III	191.316	172.225	261.697
Foglie mediane	I	269.459	242.571	368.588
	II	220.956	198.908	302.242
	III	188.621	169.800	258.012
Foglie apicali	I	180.538	162.523	246.954
Paraguay:				
Foglie basse	IS	306.041	275.436	—
	I	258.958	233.061	—
	II	211.874	190.687	—
	III	164.791	148.312	—
Foglie mediane	I	282.499	254.249	—
	II	235.416	211.874	—
	III	188.333	169.499	—
Foglie apicali	I	235.416	211.874	—
	II	188.333	169.499	—
	III	141.250	127.124	—
Badischer B.:				
Prime foglie	I	367.041	330.337	472.286
	II	286.550	257.894	368.715
	III	180.301	162.271	232.000
Foglie basse	I	392.799	353.518	505.429
	II	315.527	283.974	406.000
	III	244.694	220.224	314.857
Foglie mediane	I	321.966	289.769	414.286
	II	247.914	223.122	319.000
	III	189.960	170.964	244.429
Foglie apicali	I	160.983	144.884	207.143
Virgin:				
	I	310.080	279.037	368.934
	II	176.746	159.051	210.292
	III	68.218	61.388	81.165
Niykerk:				
Foglie basse	I	229.300	206. 35	—
	II	183.440	165.068	—
	III	137.580	123.801	—
Foglie apicali	I	275.160	247.602	—
	II	229.300	206.335	—
	III	137.580	123.801	—
Burley:				
Foglie basse	I	308.672	277.790	—
	II	231.504	208.343	—
	III	154.336	138.895	—
Foglie mediane infer.	I	234.395	300.940	—
	II	257.227	231.492	—
	III	205.782	185.194	—
Foglie mediane super.	I	257.227	231.492	—
	II	205.782	185.194	—
	III	154.336	138.895	—
Foglie apicali	I	205.782	185.194	—
	II	154.336	138.895	—
	III	128.613	115.746	—
Misionero:				
	I	255.358	229.877	—
	II	212.798	191.564	—
	III	170.238	153.251	—
	IV	127.679	114.938	—
Philippin:				
Foglie basse		164.410	148.000	—
Foglie mediane inf. MK		182.678	164.445	—
Foglie mediane sup. MG		182.678	164.445	—
Foglie apicali T		173.544	156.223	—
Foglie apicali TRI		91.339	82.222	—
Semois:				
	I	218.914	196.988	—
	II	197.023	177.289	—
	III	109.457	98.494	—

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1977 con i regolamenti (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 976/78 del 12 maggio 1978, sono i seguenti a decorrere dal 22 maggio 1978:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C	182.563
Paraguay e ibridi vari	146.558
Bright	147.366
Burley	91.512
Maryland	114.708
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	88.050
Nostrano, Resistente, Gojano	138.711
Beneventano	104.322
Xanty Yakà	170.100
Perustitza	161.445
Erzegovina e ibridi vari	144.712
Round tip., Scafati, Sumatra	623.160
Brasile selvaggio, e altre varietà	36.928
Badischer B.	187.294
Virgin	181.870
Niykerk	141.942
Burley	124.401
Misionero	145.404
Philippin	105.129
Semois	125.901

(4704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 7 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	861,70	861,70	861,70	861,70	—	861,70	861,80	861,70	861,70	861,70
Dollaro canadese	769,80	769,80	770 —	769,80	—	769,80	769,80	769,80	769,80	769,80
Franco svizzero	451,24	451,24	451,[illegible]0	451,24	—	451,24	451,25	451,24	451,24	451,20
Corona danese	152,40	152,40	152,30	152,40	—	152,40	152,39	152,40	152,40	152,40
Corona norvegese	159,12	159,12	159,10	159,12	—	159,12	159,13	159,12	159,12	159,10
Corona svedese	185,80	185,80	185,80	185,80	—	185,80	185,80	185,80	185,80	185,80
Fiorino olandese	385,19	385,19	385,20	385,19	—	385,19	385,155	385,19	385,19	385,15
Franco belga	26,37	26,37	26,30	26,37	—	26,37	26,37	26,37	26,37	26,35
Franco francese	187 —	187 —	187,10	187 —	—	187 —	187,02	187 —	187 —	187 —
Lira sterlina	1570,45	1570,45	1571,50	1570,45	—	1570,45	1570,40	1570,45	1570,45	1570,45
Marco germanico	412,26	412,26	412,30	412,26	—	412,26	412,29	412,26	412,26	412,25
Scellino austriaco	57,345	57,345	57,38	57,345	—	57,34	57,37	57,345	52,345	57,34
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,80	19 —	—	19 —	18,80	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	10,782	10,782	10,79	10,782	—	10,78	10,787	10,782	10,782	10,78
Yen giapponese	3,901	3,901	3,91	3,901	—	3,90	3,902	3,901	3,901	3,90

Media dei titoli del 7 giugno 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,275
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,950
» 5 % (Ricostruzione)	97,700
» 5 % (Città di Trieste)	96,400
» 5 % (Beni esteri)	97,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,100
» 5,50 % » » 1968-83	83 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,725
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	90,075
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,675
» » » » 1-10-1979	101,175
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,150
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,375
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,800
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,2225
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,775
» » » 10 % 1- 1-1981	94,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,675
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1978

Valuta	
Dollaro USA	861,75
Dollaro canadese	769,80
Franco svizzero	451,245
Corona danese	152,395
Corona norvegese	159,125
Corona svedese	185,80
Fiorino olandese	385,172
Franco belga	26,37
Franco francese	187,01
Lira sterlina	1570,425
Marco germanico	412,275
Scellino austriaco	56,358
Escudo portoghese	18,90
Peseta spagnola	10,784
Yen giapponese	3,901

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Perugia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Perugia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Perugia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Perugia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199, e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1978
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 146

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Perugia.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Perugia, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3922)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, concernente nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 40° anno di età. Tale limite massimo di età è elevato a 45 anni per gli appartenenti ai Corpi ed alle bande musicali.

Ai predetti limiti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

c) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali e raggiungano la statura minima di m 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e sottoscritte dai concorrenti dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del distretto militare nella cui circoscrizione i concorrenti risiedono oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

distretto o Corpo di appartenenza;

documenti e titoli allegati alla domanda;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia di origine (ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministro della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo **art. 10.**

La firma in calce alla domanda dovrà essere autentica da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda il diploma di strumentazione per banda, in originale od in copia notarile, ovvero la copia fotografica debitamente autenticata del diploma stesso, nonchè tutti i documenti da loro ritenuti utili per comprovare la cultura e perizia artistica.

Art. 5.

Il Ministro della difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, con decreto motivato, i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a capitano maestro direttore della banda dell'Esercito per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale o il centro medico legale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza, nonché presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Milano, Verona, Bologna e Bari ed il centro medico legale militare di Genova.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari, cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite commissioni costituite presso la direzione di sanità dei comandi militari territoriali, che saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri), con l'esclusione di quegli ufficiali che eventualmente avessero fatto parte della commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso stesso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Alle visite mediche ed alle prove pratiche i concorrenti dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che sarà composta da:

un generale in servizio permanente dell'Esercito (presidente);

due insegnanti di conservatorio statale (membri);

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda (membri);

un funzionario di ruolo della carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda

Saranno giudicati idonei i concorrenti che raggiungano un punteggio totale non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le due prove pratiche di direzione di banda dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, in carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 11.

Per i candidati che nella graduatoria di merito venissero a trovarsi a parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 10.

Il candidato che nella graduatoria si classifichi al primo posto, verrà invitato dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certifcato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi della disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio quali dipendenti dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Il candidato risultato primo nella graduatoria finale di merito, dopo aver comprovato a termine dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, sarà dichiarato vincitore e sarà nominato capitano maestro direttore della banda dell'Esercito in servizio permanente effettivo.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda o corpo musicale conseguirà la nomina con il grado e l'anzianità posseduti nella Forza armata o nel Corpo di provenienza.

Art. 13.

L'ufficiale maestro direttore di banda dell'Esercito è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 114

(4633)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio da godersi presso gli istituti di educazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il cap. 3276 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1978;

Veduto il decreto ministeriale 12 aprile 1977 con cui è stata fissata la misura delle rette e delle semirette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche:

a) concorso per il conferimento di complessivi venti posti gratuiti ordinari di convittore e undici posti gratuiti ordinari di convittrice da godersi, rispettivamente, presso il *convitto nazionale di Cividale e presso l'educandato femminile* statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni e alunne che nel corrente anno scolastico frequentano classi di scuola elementare o media:

otto posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

sei posti di convittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine;

per alunni e alunne che nel corrente anno scolastico conseguiranno la licenza media o frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado:

dodici posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

cinque posti di convittrice presso l'educandato « Uccellis » di Udine;

b) concorso per il conferimento di complessivi ventidue posti gratuiti di semiconvittore e otto posti gratuiti di semiconvittrice da godersi, rispettivamente, presso il convitto nazionale, di Cividale e presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni e alunne che nel corrente anno scolastico frequentano classi di scuola elementare o media:

diciotto posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

cinque posti di semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine;

per alunni e alunne che nel corrente anno scolastico conseguiranno la licenza media o frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado:

quattro posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

tre posti di semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine;

c) concorso per il conferimento di quarantotto posti gratuiti di convittore da godersi presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia.

I posti sono così distribuiti:

ventiquattro, da assegnarsi ad alunni della scuola media;

ventiquattro, da assegnarsi ad alunni che, nell'anno scolastico 1977-78 completeranno gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

d) concorso per il conferimento di settantadue posti gratuiti di convittore da godersi presso il convitto « F. Filzi » di Gorizia da assegnarsi ad alunni della scuola media di primo grado;

e) concorso per il conferimento di trentacinque posti gratuiti di convittore da godersi presso il convitto « N. Sauro » di Trieste da assegnarsi ad alunni che nell'anno scolastico 1977-78 completeranno gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai concorsi di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) possono partecipare alunni e alunne, residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia che siano in possesso della cittadinanza italiana e di età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 30 settembre 1978 (1).

Gli aspiranti che dimostrino di appartenere a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità della Jugoslavia, possono partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti da godersi presso il convitto « F. Filzi » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste, anche se risiedono in località situate in altre regioni.

Al concorso di cui alla lettera *b*) possono partecipare alunni e alunne che abbiano la residenza anagrafica o di fatto, rispettivamente, nel comune di Cividale o di Udine.

Gli aspiranti al beneficio devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti scolastici indicati nell'art. 3 e devono appartenere a famiglie il cui reddito, al lordo delle ritenute fiscali, non sia superiore a quello indicato nell'art. 4.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Per essere ammessi ai concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*), gli aspiranti al beneficio che frequentano le scuole elementari o le prime due classi della scuola media, devono dimostrare, con certificato del capo di istituto, di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentano la terza classe della scuola media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media con il giudizio di almeno « buono ».

Gli aspiranti che frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado dovranno dimostrare di aver conseguita la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione e di educazione fisica. Soltanto per gli alunni e le alunne che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Per essere ammessi ai concorsi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), gli aspiranti devono dimostrare di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore, o la licenza elementare o la licenza media.

Art. 4.

Situazione economica del nucleo familiare

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono dimostrare di appartenere e famiglie che si trovino in condizione di disagio economico e che, comunque, abbiano realizzato nell'anno 1976, un reddito, al lordo delle ritenute fiscali, inferiore a L. 5.000.000 se con un figlio a carico, aumentabile di lire 200.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 5.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria podestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1978.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

---

(1) Per gli aspiranti ai posti da godersi presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia, il limite massimo di età è elevato a sedici anni alla stessa data del 30 settembre 1978.

Gli alunni e le alunne che siano convittori o convittrici negli istituti indicati nel precedente articolo possono partecipare al concorso anche se hanno superato il limite massimo di età.

Art. 6.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, attestante la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o media nell'anno scolastico 1977-78.

Per gli aspiranti che frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado, nel certificato devono essere riportati i voti conseguiti nelle singole materie.

Detti certificati possono essere sostituiti soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possono impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del mod. 740 relativo alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'IRPEF, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976 o copia autenticata del modello o dei modelli 101 relativi ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976 o dichiarazione resa oralmente, a norma di legge, sui redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976;

e) dichiarazione del genitore esercente la patria podestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia, con l'indicazione esatta dell'ente o dell'ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano usufruito, nell'anno 1977-78, di posto gratuito in collegio o di borse di studio assegnate da questo Ministero o da altri enti.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

f) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

g) quegli altri documenti, oltre a quello richiesto per avere titolo a partecipare al concorso riservato, che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfano di guerra, figlio di mutilato o invalido di guerra o civile, altre categorie assimilabili).

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), importa l'esclusione dal concorso. I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 7.

Criteri di esclusione e modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti del beneficio del posto gratuito che non hanno presentato, nel termine fissato dal bando, tutta la prescritta documentazione o il reddito è superiore a quello massimo consentito, saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione, dell'avvenuta esclusione, verrà data agli interessati.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori e le vincitrici dei concorsi riceveranno, tramite la direzione degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori o delle vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine delle singole graduatorie, ad altri aspiranti meritevoli dello specifico beneficio.

Comunicazione in tal senso e con le modalità sopra indicate, sarà data agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1978-79 i vincitori dei concorsi dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga che può essere concessa dal capo dell'istituto.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore o alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di famiglia o di salute, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizioni di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1978-79.

Entro il 15 ottobre 1978 gli interessati devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, e al capo dell'istituto presso il quale dovranno godere del beneficio, richiesta documentata di proroga di presa di possesso del posto.

Art. 8.

Durata e natura del beneficio

I vincitori e le vincitrici dei concorsi che, nell'anno scolastico 1978-79 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo. Coloro che aspirano alla continuità del beneficio e intendano seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado dovranno partecipare ad un nuovo concorso.

I vincitori e le vincitrici dei concorsi che, nell'anno scolastico 1977-78 hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito di convittore o convittrice rimane in collegio per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in collegio tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi competente può, su richiesta dell'alunno o alunna interessati, da effettuarsi tramite la direzione dell'istituto educativo che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso riservato e, in relazione alla distribuzione o meno dei posti messi a concorso, distinte graduatorie dei vincitori o delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e della scuola media e per i posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Dopo le graduatorie o la graduatoria dei vincitori e delle vincitrici, la commissione, per ciascun concorso riservato, formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1978

p. *Il Ministro*: FALCUCCI

Modello di domanda

. . l . . sottoscritt . . . . padre o madre o tutore dell'alunn . . . . nat . . a . . . . . il . . . . residente a . . . . . . via . . . . . . chiede che . . l . . predett . . figli . . sia ammess . . al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (1) . . . . bandito per l'anno scolastico 1978-79.

. . l . . sottoscritt . . dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .
d) . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

(1) Indicare:
per convittore presso il convitto nazionale di Cividale;
per convittrice presso l'educandato femminile statale di Udine;
per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale di Udine;
per semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;
per convittore presso il convitto « D. Alighieri » di Gorizia;
per convittore presso il convitto « F. Filzi » di Gorizia;
per convittore presso il convitto « N. Sauro » di Trieste.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà:

punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori e privo di redditi;

punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e privo di redditi;

punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e privi di reddito;

punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 alcun reddito;

punti 6 al candidato i cui genitori svolgono entrambi attività continuativa e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1976 alcun reddito.

In presenza di redditi, saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per reddito annuo complessivo inferiore

a L. 299.999		detrazione	di	punti	0,01
da » 300.000	a L. 399.999	»	»	»	0,02
» » 400.000	» » 499.999	»	»	»	0,03
» » 500.000	» » 699.999	»	»	»	0,04
» » 700.000	» » 899.999	»	»	»	0,05
» » 900.000	» » 1.099.999	»	»	»	0,06
» » 1.100.000	» » 1.299.999	»	»	»	0,07
» » 1.300.000	» » 1.499.999	»	»	»	0,10
» » 1.500.000	» » 1.599.999	»	»	»	0,15
» » 1.600.000	» » 1.699.999	»	»	»	0,20
» » 1.700.000	» » 1.799.999	»	»	»	0,25
» » 1.800.000	» » 1.899.999	»	»	»	0,30
» » 1.900.000	» » 1.999.999	»	»	»	0,40
» » 2.000.000	» » 2.099.999	»	»	»	0,50
» » 2.100.000	» » 2.199.999	»	»	»	0,75
» » 2.200.000	» » 2.299.999	»	»	»	1,00
» » 2.300.000	» » 2.399.999	»	»	»	1,25
» » 2.400.000	» » 2.499.999	»	»	»	1,50
» » 2.500.000	» » 2.599.999	»	»	»	1,75
» » 2.600.000	» » 2.699.999	»	»	»	2,00
» » 2.700.000	» » 2.799.999	»	»	»	2,25
» » 2.800.000	» » 2.899.999	»	»	»	2,50
» » 2.900.000	» » 2.999.999	»	»	»	2,75
» » 3.000.000	» » 3.199.999	»	»	»	3,00
» » 3.200.000	» » 3.399.999	»	»	»	3,25
» » 3.400.000	» » 3.599.999	»	»	»	3,50
» » 3.600.000	» » 3.799.999	»	»	»	4,00
» » 3.800.000	» » 3.999.999	»	»	»	4,50
» » 4.000.000	in poi	»	»	»	5,00

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

TABELLA *B*

Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuola elementare: nessun punteggio.
Scuola media: nessun punteggio.

Licenza media:

con giudizio « sufficiente »	punti	1,50
con giudizio « buono »	»	3
con giudizio « distinto »	»	5
con giudizio « ottimo »	»	7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media dal 6 al 6,5	punti	2
» » 6,6 » 7	»	3
» » 7,1 » 7,5	»	4,30
» » 7,6 » 8	»	5,60
» » 8,1 » 8,5	»	6,90
» » 8,6 » 9	»	8,20
» » 9,1 » 9,5	»	9,50
» » 9,6 » 10	»	11

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

TABELLA *C*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1978-79.

TABELLA *D*

Preferenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(4683)

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio da godersi presso gli istituti di educazione della regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il cap. 3276 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1978;

Veduto il decreto ministeriale 12 aprile 1977 con cui è stata fissata la misura delle rette e delle semirette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche:

a) concorso per il conferimento di complessivi trenta posti gratuiti di convittore e trenta posti gratuiti di convittrice da godersi, rispettivamente, presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania e presso l'educandato femminile statale di Palermo e il collegio di Maria di Acireale.

I posti sono così distribuiti:

per alunni e alunne che, nel corrente anno scolastico, frequentano classi di scuola elementare o media:

sei posti di convittore presso il convitto nazionale di Palermo;

quattro posti di convittore presso il convitto nazionale di Catania;

otto posti di convittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo;

due posti di convittrice presso il collegio di Maria di Acireale;

per alunni e alunne che, nel corrente anno scolastico, conseguiranno la licenza media o frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado:

tredici posti di convittore presso il convitto nazionale di Palermo;

sette posti di convittore presso il convitto nazionale di Catania;

quindici posti di convittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo;

cinque posti di convittrice presso il collegio di Maria di Acireale;

b) concorso per il conferimento di complessivi trentadue posti gratuiti di studio di semiconvittore e venti posti gratuiti di studio di semiconvittrice da godersi, rispettivamente, presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania e presso l'educandato femminile statale di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni o alunne che, nel corrente anno scolastico, frequentano classi di scuola elementare o media:

sedici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

dodici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

diciotto posti di semiconvittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo;

per alunni e alunne che, nel corrente anno scolastico, conseguiranno la licenza media o frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado:

due posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

due posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

due posti di semiconvittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Al concorso di cui alla lettera *a*) possono partecipare alunni e alunne, residenti nella regione Sicilia, che raggiungano l'età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 15 anni, alla data del 30 settembre 1978, che siano in possesso dei requisiti scolastici previsti dal successivo art. 3 e che appartengano a famiglie il cui reddito, al lordo delle ritenute fiscali, non sia superiore a quello indicato nell'art. 4.

Al concorso di cui alla lettera *b*) possono partecipare alunni e alunne che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune sede dell'istituto presso il quale sono disponibili i posti gratuiti di semiconvittore o semiconvittrice e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti per gli aspiranti che intendano partecipare al concorso per posti di convittore o di convittrice.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti al beneficio che frequentato le scuole elementari o le prime due classi della scuola media, devono dimostrare, con certificato rilasciato dal capo di istituto, di avere conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentato la terza classe della scuola media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media con il giudizio di almeno «buono».

Gli aspiranti che frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado devono dimostrare di aver conseguita la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 6,50/10. Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione e di educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4.

Situazione economica del nucleo familiare

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono dimostrare di appartenere a famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico e che, comunque, abbiano realizzato, nell'anno 1976, un reddito, al lordo delle ritenute fiscali, inferiore a L. 5.000.000 se con un figlio a carico, aumentabile di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 5.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema del modello allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1978.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito soltanto con copia autenticata dalla pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del mod. 740 relativa alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'IRPEF, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976 o copia autenticata del modello o dei modelli 101 relativi ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare dell'anno 1976 o dichiarazione resa oralmente, a norma di legge, sui redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976;

e) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia con l'indicazione dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti di ufficio relativamente alla veridicità della dichiarazione;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borse di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

f) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

g) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

h) per i figli a carico, perché studenti universitari, certificato rilasciato dall'università;

i) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 7.

Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che attribuirà a ciascun aspirante ammesso al concorso i punteggi indicati nelle tabelle annesse al presente bando e formerà, per ciascun istituto interessato e in relazione alla natura del beneficio, distinte graduatorie dei vincitori dei concorsi per posti da assegnarsi ad alunni o alunne della scuola elementare e media e dei concorsi per posti da assegnarsi ad alunni che hanno conseguito la licenza media o che frequentino classi di scuole secondarie di secondo grado.

Dopo le graduatorie dei vincitori e delle vincitrici, la commissione, osservando l'ordine del punteggio, formerà, per ciascuna categoria, le graduatorie degli idonei e delle idonee.

I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza di ogni diritto, risposta di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopra indicate saranno date agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1978-79 i vincitori e le vincitrici di ciascun concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso o per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizioni di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1978-79.

Entro la data del 15 ottobre 1978, gli interessati dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, tramite la direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata di proroga di presa di possesso del posto.

Nessuna comunicazione verrà data agli aspiranti al beneficio esclusi dal concorso o che non risulteranno compresi tra i vincitori. La relazione della commissione e le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda, e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Durata e natura del beneficio

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1978-79 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare e della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di cessazione anticipata del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media).

Se intendono seguire corsi di istruzione secondaria di secondo grado, devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1978-79, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di cessazione anticipata del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito di convittore o convittrice, rimane in collegio per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento nell'istituto, tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi competente può, su richiesta dell'alunno o dell'alunna interessati, da effettuarsi tramite il capo dell'istituto, che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Roma, addì 29 aprile 1978

p. *Il Ministro*: FALCUCCI

Modello di domanda

. . l . . sottoscritt . . . .
padre o madre o tutore dell'alunn . . . .
nat . . a . . . . il . . . . . residente
a . . . . via . . . .
chiede che . . l . . predett . . figli . . sia ammess . . al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (1) . . . . bandito per l'anno scolastico 1978-79.

. . l . . sottoscritt . . dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .
d) . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

---

(1) Indicare:

per convittore presso il convitto nazionale di Palermo o di Catania;

per convittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo o il collegio di Maria di Acireale;

per semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo o di Catania;

per semiconvittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà:

punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori e privo di redditi;

punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e privo di redditi;

punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e privi di reddito;

punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 alcun reddito;

punti 6 al candidato i cui genitori svolgono entrambi attività continuativa e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1976 alcun reddito.

In presenza di redditi, saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per reddito annuo complessivo inferiore

a L.	299.999			detrazione	di	punti	0,01
da »	300.000	a L.	399.999	»	»	»	0,02
» »	400.000	» »	499.999	»	»	»	0,03
» »	500.000	» »	699.999	»	»	»	0,04
» »	700.000	» »	899.999	»	»	»	0,05
» »	900.000	» »	1.099.999	»	»	»	0,06
» »	1.100.000	» »	1.299.999	»	»	»	0,07
» »	1.300.000	» »	1.499.999	»	»	»	0,10
» »	1.500.000	» »	1.599.999	»	»	»	0,15
» »	1.600.000	» »	1.699.999	»	»	»	0,20

da L. 1.700.000 a L. 1.799.999	detrazione di punti	0,25
» » 1.800.000 » » 1.899.999	» » »	0,30
» » 1.900.000 » » 1.999.999	» » »	0,40
» » 2.000.000 » » 2.099.999	» » »	0,50
» » 2.100.000 » » 2.199.999	» » »	0,75
» » 2.200.000 » » 2.299.999	» » »	1,00
» » 2.300.000 » » 2.399.999	» » »	1,25
» » 2.400.000 » » 2.499.999	» » »	1,50
» » 2.500.000 » » 2.599.999	» » »	1,75
» » 2.600.000 » » 2.699.999	» » »	2,00
» » 2.700.000 » » 2.799.999	» » »	2,25
» » 2.800.000 » » 2.899.999	» » »	2,50
» » 2.900.000 » » 2.999.999	» » »	2,75
» » 3.000.000 » » 3.199.999	» » »	3,00
» » 3.200.000 » » 3.399.999	» » »	3,25
» » 3.400.000 » » 3.599.999	» » »	3,50
» » 3.600.000 » » 3.799.999	» » »	4,00
» » 3.800.000 » » 3.999.999	» » »	4,50
» » 4.000.000 in poi	» » »	5,00

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

TABELLA B

Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuola elementare: nessun punteggio.
Scuola media: nessun punteggio.
Licenza media:

con giudizio « buono »	punti 3
con giudizio « distinto »	» 5
con giudizio « ottimo »	» 7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2
» dal 6,6 al 7	» 3
» » 7,1 » 7,5	» 4,30
» » 7,6 » 8	» 5,60
» » 8,1 » 8,5	» 6,90
» » 8,6 » 9	» 8,20
» » 9,1 » 9,5	» 9,50
» » 9,6 » 10	» 11

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

TABELLA C

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1978-79.

TABELLA D

Preferenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(4684)

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio da godersi presso gli istituti di educazione della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il cap. 3276 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1978;

Veduto il decreto ministeriale 12 aprile 1977 con cui è stata fissata la misura delle rette e delle semirette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie comprese le scuole artistiche:

a) concorso per il conferimento di complessivi sedici posti gratuiti di convittore da godersi presso il convitto nazionale di Cagliari.

I posti sono così distribuiti:

otto posti per alunni che nel corrente anno scolastico frequentano classi di scuola elementare o media;

otto posti per alunni che nel corrente anno scolastico conseguiranno la licenza media o frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado;

b) concorso per il conferimento di complessivi trentotto posti gratuiti di studio per semiconvittore da godersi presso i convitti nazionali di Cagliari e di Sassari.

I posti sono così distribuiti:

per alunni che nel corrente anno scolastico frequentano classi di scuola elementare o media:

quindici posti presso il convitto nazionale di Cagliari;
venti posti presso il convitto nazionale di Sassari;

per alunni che nel corrente anno scolastico conseguiranno la licenza media o frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado:

un posto presso il convitto nazionale di Cagliari;
due posti presso il convitto nazionale di Sassari.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Al concorso di cui alla lettera *a)* possono partecipare alunni residenti nella regione Sardegna, che raggiungano l'età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 30 settembre 1978, siano in possesso dei requisiti scolastici previsti dal successivo art. 3 e che appartengano a famiglie il cui reddito, al lordo delle ritenute fiscali, non sia superiore a quello indicato nell'art. 4.

Al concorso di cui alla lettera *b)* possono partecipare alunni che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune di Cagliari o di Sassari e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti per gli aspiranti che intendono partecipare al concorso per posti di convittore.

Art. 3.
Requisiti scolastici

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti al beneficio che frequentato la scuola elementare o le prime due classi della scuola media, devono dimostrare, con certificato rilasciato dal capo istituto, di avere conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentato la terza classe della seconda media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media con il giudizio di almeno « buono ».

Gli aspiranti che frentano classi di scuole secondarie di secondo grado devono dimostrare di aver conseguita la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 6,50/10. Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione e di educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4.
Situazione economica del nucleo familiare

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono dimostrare di appartenere a famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico e che, comunque, abbiano realizzato, nell'anno 1976, un reddito, al lordo delle ritenute fiscali, inferiore a L. 5.000.000 se con un figlio a carico, aumentabile di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 5.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta, su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema del modello allegato al presente bando, e corredato dei documenti indicati nell'articolo successivo, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1978.

Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito soltanto con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del mod. 740 relativo alla dichiarazione dei redditi agli effetti dell'IRPEF percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976 o copia autenticata del modello o dei modelli 101 relativi ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare dell'anno 1976 o dichiarazione resa oralmente, a norma di legge sui redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976.

e) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun cocomponente della famiglia con l'indicazione dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti di ufficio relativamente alla veridicità della dichiarazione;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

f) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto, che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

g) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

h) per i figli a carico, perchè studenti universitari, certificato rilasciato dall'università;

i) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 7.
Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti

Il concorso sarà giudicato da una commissione ministeriale che attribuirà a ciascun aspirante ammesso al concorso i punteggi indicati nelle tabelle annesse al presente bando e formerà, per ciascun istituto interessato o in relazione alla natura del beneficio, distinte graduatorie dei vincitori dei concorsi per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media e dei concorsi per posti da assegnarsi ad alunni che hanno conseguito la licenza media o che frequentino classi di scuole secondarie di secondo grado.

Dopo le graduatorie dei vincitori, la commissione, osservando l'ordine del punteggio, formerà, per ciascuna categoria, graduatorie degli idonei.

I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza di ogni diritto, risposta di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopra indicate saranno date agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1978-79 i vincitori di ciascun concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso o per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1978-79.

Entro la data del 15 ottobre 1978, gli interessati dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, tramite la direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata di proroga di presa di possesso del posto.

Nessuna comunicazione verrà data agli aspiranti al beneficio esclusi dal concorso o che non risulteranno compresi tra i vincitori. La relazione della commissione e le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda, e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.
Durata e natura del beneficio

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1978-79, hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare e della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di cessazione anticipata del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media).

Se intendono seguire corsi di istruzione secondaria di secondo grado, devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1978-79, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di cessazione anticipata del beneficio stessso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito di convittore, rimane in collegio per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento nell'istituto, tranne che ricorrono speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi competente può, su richiesta dell'alunno interessato, da effettuarsi tramite il capo dell'istituto, che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Roma, addì 29 aprile 1978

p. *Il Ministro*: Falcucci

. . l . . sottoscritt . . . .
padre o madre o tutore dell'alunno .
nato a . . . . il .
residente a . . via . .
chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (1) . . . . .
bandito per l'anno scolastico 1978-79.

. . l . . sottoscritt . . dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) . . . .
b) .
c) . . . .
d) . .

Data, . . .

Firma

---

(1) Indicare:
per convittore presso il convitto nazionale di Cagliari;
per semiconvittore presso il convitto nazionale di Cagliari o di Sassari.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà:

punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori e privo di redditi;

punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e privo di redditi;

punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e privi di reddito;

punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 alcun reddito;

punti 6 al candidato i cui genitori svolgono entrambi attività continuativa e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1976 alcun reddito.

In presenza di redditi, saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per reddito annuo complessivo inferiore

a L. 299.999		detrazione	di	punti	0,01
da » 300.000	a L. 399.999	»	»	»	0,02
» » 400.000	» » 499.999	»	»	»	0,03
» » 500.000	» » 699.999	»	»	»	0,04
» » 700.000	» » 899.999	»	»	»	0,05
» » 900.000	» » 1.099.999	»	»	»	0,06
» » 1.100.000	» » 1.299.999	»	»	»	0,07
» » 1.300.000	» » 1.499.999	»	»	»	0,10
» » 1.500.000	» » 1.599.999	»	»	»	0,15
» » 1.600.000	» » 1.699.999	»	»	»	0,20
» » 1.700.000	» » 1.799.999	»	»	»	0,25
» » 1.800.000	» » 1.899.999	»	»	»	0,30
» » 1.900.000	» » 1.999.999	»	»	»	0,40
» » 2.000.000	» » 2.099.999	»	»	»	0,50
» » 2.100.000	» » 2.199.999	»	»	»	0,75
da L. 2.200.000	a L. 2.299.999	detrazione	di	punti	1,00
» » 2.300.000	» » 2.399.999	»	»	»	1,25
» » 2.400.000	» » 2.499.999	»	»	»	1,50
» » 2.500.000	» » 2.599.999	»	»	»	1,75
» » 2.600.000	» » 2.699.999	»	»	»	2,00
» » 2.700.000	» » 2.799.999	»	»	»	2,25
» » 2.800.000	» » 2.899.999	»	»	»	2,50
» » 2.900.000	» » 2.999.999	»	»	»	2,75
» » 3.000.000	» » 3.199.999	»	»	»	3,00
» » 3.200.000	» » 3.399.999	»	»	»	3,25
» » 3.400.000	» » 3.599.999	»	»	»	3,50
» » 3.600.000	» » 3.799.999	»	»	»	4,00
» » 3.800.000	» » 3.999.999	»	»	»	4,50
» » 4.000.000	in poi	»	»	»	5,00

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

TABELLA *B*

Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuola elementare: nessun punteggio.
Scuola media: nessun punteggio.
Licenza media:

con giudizio « buono » .	punti 3
con giudizio « distinto » .	» 5
con giudizio « ottimo » . . .	» 7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2
» dal 6,6 al 7 .	» 3
» » 7,1 » 7,5 . .	» 4,30
» » 7,6 » 8 .	» 5,60
» » 8,1 » 8,5 . .	» 6,90
» » 8,6 » 9 .	» 8,20
» » 9,1 » 9,5	» 9,50
» » 9,6 » 10 .	» 11

---

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (semprechè i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

TABELLA *C*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1978-79.

TABELLA *D*

Preferenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(4685)

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio da godersi presso gli istituti di educazione della regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il cap. 3276 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1978;

Veduto il decreto ministeriale 12 aprile 1977 con cui è stata fissata la misura delle rette e semirette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche:

a) concorso per il conferimento di complessivi nove posti gratuiti ordinari di convittore da godersi presso il convitto nazionale di Bolzano.

I posti sono così distribuiti:

sei per alunni che nel corrente anno scolastico frequentano classi di scuola elementare o media;

tre per alunni che nel corrente anno scolastico conseguiranno la licenza media o frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado;

b) concorso per il conferimento di complessivi diciotto posti gratuiti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Bolzano.

I posti sono così distribuiti:

quindici per alunni che nel corrente anno scolastico frequentano classi di scuola elementare o media;

tre per alunni che nel corrente anno scolastico conseguiranno la licenza media o frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado;

c) concorso per il conferimento di complessivi undici posti di convittore da godersi presso il convitto «S. Pellico» di Ala (Trento).

I posti sono così distribuiti:

sei da assegnarsi ad alunni della scuola media;

cinque da assegnarsi ad alunni che nell'anno scolastico 1977-78 completeranno gli studi della scuola media o frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai concorsi di cui alle lettere *a*) e *c*) possono partecipare alunni residenti nella regione Trentino-Alto Adige, che siano in possesso della cittadinanza italiana e di età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici anni alla data del 30 settembre 1978.

Gli alunni che siano convittori e semiconvittori negli istituti indicati nel precedente articolo possono partecipare al concorso anche se hanno superato il limite massimo di età.

Al concorso di cui alla lettera *b*) possono partecipare alunni che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune di Bolzano.

Gli aspiranti al beneficio devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti scolastici indicati nell'art. 3 e devono appartenere a famiglie il cui reddito, al lordo delle ritenute fiscali, non sia superiore a quello indicato nell'art. 4.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Per essere ammessi al concorso di cui alle lettere *a*) e *b*), gli aspiranti al beneficio che frequentano le scuole elementari o le prime due classi della scuola media, devono dimostrare, con certificato del capo di istituto, di avere conseguito nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentano la terza classe della scuola media, dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media con il giudizio di almeno «buono».

Gli aspiranti che frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado devono dimostrare di aver conseguita la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, e di educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Per essere ammessi al concorso di cui alla lettera *c*) gli aspiranti devono dimostrare di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore, o la licenza elementare o la licenza media.

Art. 4.

Situazione economica del nucleo familiare

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono dimostrare di appartenere a famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico e che, comunque, abbiano realizzato nell'anno 1976, un reddito, al lordo delle ritenute fiscali, inferiore a L. 5.000.000 se con un figlio a carico, aumentabili di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 5.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire secondo lo schema allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione quinta, entro il 10 luglio 1978.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano tuttavia, prodotte in tempo utile, le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, attestante la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o media nell'anno scolastico 1977-78.

Per gli aspiranti che frequentano classi di scuole secondarie di secondo grado, nel certificato devono essere riportati i voti conseguiti nelle singole materie.

Detti certificati possono essere sostituiti soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possono impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del mod. 740 relativo alla dichiarazione dei redditi agli effetti dell'IRPEF, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976 o copia autenticata del modello o dei modelli 101 relativi ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976 o dichiarazione resa oralmente, a norma di legge, sui redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1976;

e) dichiarazione del genitore esercente la patria podestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia, con l'indicazione esatta dell'ente o dell'ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano usufruito, nell'anno 1977-78, di posto gratuito in collegio o di borse di studio assegnate da questo Ministero o da altri enti.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

f) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

g) quegli altri documenti, oltre a quello richiesto per avere titolo a partecipare al concorso, che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimo-

strare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfano di guerra, figlio di mutilato o invalido di guerra o civile, altre categorie assimilabili).

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), importa l'esclusione dal concorso. I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 7.

Criteri di esclusione e modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato, nel termine fissato dal bando, tutta la prescritta documentazione o il reddito è superiore a quello massimo consentito, saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione, dell'avvenuta esclusione, verrà data agli interessati.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite la direzione degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine delle singole graduatorie, ad altri aspiranti meritevoli dello specifico beneficio. Comunicazione in tal senso e con le modalità sopra indicate, sarà data agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1978-79 i vincitori dei concorsi dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga che può essere concessa dal capo dell'istituto.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di famiglia o di salute, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizioni di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1978-79.

Entro il 15 ottobre 1978 gli interessati devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisine V, e al capo dell'istituto presso il quale dovranno godere del beneficio, richiesta documentata di proroga di presa di possesso del posto.

Art. 8.

Durata e natura del beneficio

I vincitori dei concorsi che, nell'anno scolastico 1978-79 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo. Coloro che aspirano alla continuità del beneficio e intendano seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado dovranno partecipare ad un nuovo concorso.

I vincitori dei concorsi che, nell'anno scolastico 1977-78 hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito di convittore rimane in collegio per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in collegio tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditore agli studi competente può, su richiesta dell'alunno interessato, da effettuarsi tramite la direzione dell'istituto educativo che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie

I concorrenti sono per titoli e saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso e, in relazione alla distribuzione o meno dei posti messi a concorso, distinte graduatorie dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e della scuola media e per i posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Dopo le graduatorie o la graduatoria dei vincitori, la commissione, per ciascun concorso, formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1978

p. *Il Ministro*: FALCUCCI

Modello di domanda

. . l . . sottoscritt. . . . .
padre o madre o tutore dell'alunno . . . .
nato a . . . . . . il . . . .
residente a . . . . . . via . . . . . .
chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (1) . . . .
. . . .
bandito per l'anno scolastico 1978-79.

. . l . . sottoscritt . . dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .
d) . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

---

(1) Indicare:

per convittore presso il convitto nazionale di Bolzano;

per convittore presso il convitto «S. Pellico» di Ala (Trento);

per semiconvittore presso il convitto nazionale di Bolzano.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà:

punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori e privo di redditi;

punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e privo di redditi;

punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e privi di reddito;

punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 nessuno reddito;

punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1976 nessun reddito;

punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1976 alcun reddito;

punti 6 al candidato i cui genitori svolgono entrambi attività continuativa e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1976 alcun reddito.

In presenza di redditi, saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per reddito annuo complessivo inferiore

a L.	299.999			detrazione di punti	0,01
da »	300.000	a L.	399.999	» » »	0,02
» »	400.000	» »	499.999	» » »	0,03
» »	500.000	» »	699.999	» » »	0,04
» »	700.000	» »	899.999	» » »	0,05
» »	900.000	» »	1.099.999	» » »	0,06

da L. 1.100.000	a L. 1.299.999	detrazione di punti		0,07
» » 1.300.000	» » 1.499.999	» »	»	0,10
» » 1.500.000	» » 1.599.999	» »	»	0,15
» » 1.600.000	» » 1.699.999	» »	»	0,20
» » 1.700.000	» » 1.799.999	» »	»	0,25
» » 1.800.000	» » 1.899.999	» »	»	0,30
» » 1.900.000	» » 1.999.999	» »	»	0,40
» » 2.000.000	» » 2.099.999	» »	»	0,50
» » 2.100.000	» » 2.199.999	» »	»	0,75
» » 2.200.000	» » 2.299.999	» »	»	1,00
» » 2.300.000	» » 2.399.999	» »	»	1,25
» » 2.400.000	» » 2.499.999	» »	»	1,50
» » 2.500.000	» » 2.599.999	» »	»	1,75
» » 2.600.000	» » 2.699.999	» »	»	2,00
» » 2.700.000	» » 2.799.999	» »	»	2,25
» » 2.800.000	» » 2.899.999	» »	»	2,50
» » 2.900.000	» » 2.999.999	» »	»	2,75
» » 3.000.000	» » 3.199.999	» »	»	3,00
» » 3.200.000	» » 3.399.999	» »	»	3,25
» » 3.400.000	» » 3.599.999	» »	»	3,50
» » 3.600.000	» » 3.799.999	» »	»	4,00
» » 3.800.000	» » 3.999.999	» »	»	4,50
» » 4.000.000	in poi	» »	»	5,00

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

TABELLA *B*

Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuola elementare: nessun punteggio.
Scuola media: nessun punteggio.
Licenza media:

con giudizio « sufficiente »	punti 1,50
con giudizio « buono »	» 3
con giudizio « distinto »	» 5
con giudizio « ottimo »	» 7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media dal 6 al 6,5	punti 2
» » 6,6 » 7	» 3
» » 7,1 » 7,5	» 4,30
» » 7,6 » 8	» 5,60
» » 8,1 » 8,5	» 6,90
» » 8,6 » 9	» 8,20
» » 9,1 » 9,5	» 9,50
» » 9,6 » 10	» 11

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

TABELLA *C*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1978-79.

TABELLA *D*

Preferenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(4686)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

Il veterinario provinciale avverte che con proprio decreto n. 120 del 24 maggio 1978 è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per i seguenti posti di veterinario comunale e consorziale: Amandola, Carassai, Castel di Lama-Colli del Tronto-Castorano, Grottammare, Massignano-Montefiore dell'Aso, Monterubbiano-Moresco-Lapedona, S. Elpidio a Mare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 agosto 1978.

(4551)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa

Il veterinario provinciale rende noto che con proprio decreto 28 marzo 1978, n. 251/78, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per le seguenti condotte sanitarie vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1977:

condotta veterinaria del comune di Augusta;
condotta veterinaria del comune di Sortino.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione scade alle ore 12 del 31 luglio 1978.

(4548)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Concorso ad un posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Lanciano

Il veterinario provinciale rende noto che con proprio decreto 30 marzo 1978, n. 505, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Lanciano.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta legale e corredata dei documenti di rito, dovrà pervenire all'ufficio del veterinario provinciale di Chieti entro le ore 12 del 31 luglio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio veterinario provinciale di Chieti.

(4549)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 333/1 del 30 marzo 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei sotto indicati posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1975:

Ostellato: condotta unica;

Voghiera-Masi Torello: condotta unica consorziata;

Visto il successivo decreto n. 2 del 22 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1977 relativo alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 1 prot. n. 197/1 del 15 febbraio 1978, con il quale è stato provveduto all'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali, nonché la legittimità degli atti stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Casolari Massimo	punti	52,129
2. Montevecchi Marcello	»	49,175
3. Zuffi Giorgio	»	48,716
4. Tenca Luigi	»	45,000
5. Scattolini Enrico	»	44,800
6. Guizzardi Franco	»	44,000
7. Bizzi Flavio	»	43,812
8. Durati Giuseppe (sposato con due figli)	»	43,300
9. Ricci Bruno (sposato senza figli)	»	43,300
10. Caffi Attilio	»	43,100
11. Bisighini Paolo	»	42,800
12. Ferrari Flavio	»	42,500
13. Consadori Giuseppe	»	41,500
14. Prandi Antonio (nato il 16 ottobre 1943)	»	41,000
15. Michelini Pietro (nato il 3 novembre 1950)	»	41,000
16. Marconi Mario	»	40,300
17. Cavinato Ugo	»	40,000
18. Carolfi Pietro	»	38,500
19. Pignatti Maurizio	»	38,300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Ferrara, addì 24 aprile 1978

Il veterinario provinciale: FRANCHINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3 del 24 aprile 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte veterinarie vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1975, bandito con decreto n. 2 del 30 marzo 1976 prot. n. 333/1;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I sottoindicati candidati classificati nell'ordine della graduatoria in premessa citata sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Casolari Massimo: condotta unica di Ostellato;

2) Montevecchi Marcello: condotta unica consorziata di Masi Torello-Voghiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Ferrara, addì 28 aprile 1978

Il veterinario provinciale: FRANCHINI

(4550)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(2058/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(2059/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781600)